



AVVISO ALLA CITTADINANZA

L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Legge di stabilità 2012", in vigore dal 1° gennaio 2012, ha modificato il rilascio dei certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni che potranno essere rilasciati solo per la loro produzione ai privati.

Pertanto, da tale data, lo sportello dei servizi demografici potrà rilasciare i certificati utilizzabili unicamente nei rapporti tra privati, sugli stessi inoltre, a pena di nullità, sarà apposta la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) saranno soggetti al pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. 642/1972) e dei relativi diritti di segreteria (ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento).

E' opportuno ricordare che nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai, ecc. (art. 2, D.P.R. 445).

L'autocertificazione ha lo stesso identico valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non sconta nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e su di essa non è necessaria l'autenticazione della firma.

Monteforte d'Alpone, lì 17/12/2011

IL SINDACO
Carlo Tessari